

# DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2020 481/2020/S/GAS

# IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

# L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1135<sup>a</sup> riunione del 24 novembre 2020

#### VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'art. 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e s.m.i.;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2018, 147/2018/E/gas (di seguito: deliberazione 147/2018/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2018, 344/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 344/2018/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas



per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);

- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 24 maggio 2019, DSAI/22/2019/gas (di seguito: determinazione DSAI/22/2019/gas);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10).

#### **FATTO:**

- Con deliberazione 147/2018/E/gas l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento, e delle successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli.
- 2. In attuazione di tale programma, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici che, all'esito delle chiamate telefoniche, avevano presentato anomalie nel servizio di pronto intervento.
- 3. Dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 28 e 29 novembre 2018 presso la società ASPM Soresina Servizi S.r.l. (di seguito ASPM o Società) e della comunicazione inviata dalla Società acquista con prot. Autorità 1671 del 23 gennaio 2019 (di seguito: nota del 23 gennaio 2019), nonché del loro raffronto con le risultanze della verifica ispettiva in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica effettuata presso ASPM nei giorni 9-11 ottobre 2018 nell'ambito del programma di verifiche ispettive approvato con la deliberazione 344/2018/E/eel, è emerso, con riferimento al servizio di pronto intervento relativo all'impianto di distribuzione del gas naturale denominato 'Soresina', gestito dalla Società, che:
  - i. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19, nonché del punto 5.1 delle Linee guida CIG 10, la Società non aveva ottemperato all'obbligo di formalizzare per iscritto la nomina del responsabile del pronto intervento. Nello specifico, la Società non aveva individuato un'unica persona fisica a cui affidare la gestione del pronto intervento, in quanto, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva nonché dalla citata nota del 23 gennaio 2019, detta funzione veniva svolta a rotazione dal tecnico reperibile di turno (punto 11 e doc. 11a allegato *check list* della verifica ispettiva di novembre 2018, nonché nota del 23 gennaio 2019); inoltre, sempre in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 nonché del punto 5.1 delle Linee guida CIG 10, la Società non disponeva di adeguate risorse umane per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento



in quanto impiegava per la reperibilità del servizio di pronto intervento gas lo stesso personale che la Società aveva dichiarato nel corso della verifica ispettiva di ottobre 2018 essere i reperibili assegnati esclusivamente al settore della distribuzione dell'energia elettrica (doc. 3a allegato alla *check list* della verifica ispettiva di novembre 2018 e punto 1 e doc. 2 allegato alla *check list* della verifica ispettiva di ottobre 2018, nonché nota del 23 gennaio 2019);

- ii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g) della RQDG 14/19, la Società non aveva ottemperato all'obbligo di comunicare in forma scritta i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ai propri venditori al momento della richiesta di accesso alla rete di distribuzione (punto 5 e doc. 5a, 5b e 5c allegati alla *check list*).
- Inoltre, dagli elementi acquisiti in sede di verifica ispettiva e dalla citata documentazione prodotta dalla Società, non risultavano cessate le condotte contestate, con conseguente possibile pregiudizio della sicurezza, affidabilità e qualità del servizio di pronto intervento e, quindi, della sicurezza degli utenti serviti dall'impianto gestito dalla Società.
- 4. Pertanto, con determinazione DSAI/22/2019/gas è stato avviato, nei confronti di ASPM, un procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) della legge 481/1995, per l'accertamento di violazioni in materia di pronto intervento gas e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi. Con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1 del Regolamento Sanzioni, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), prevendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione nella misura di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/22/2019/gas previa cessazione delle condotte contestate avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento Sanzioni.
- 5. Con nota del 7 agosto 2019 (acquista con prot. Autorità 21044) successivamente integrata con nota del 31 luglio 2020 (acquisita con prot. Autorità 24930) la Società ha inviato documentazione volta a dimostrare la cessazione delle violazioni contestate.
- 6. Con nota del 13 settembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 23116), l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato all'Autorità l'avvenuto versamento da parte della Società della somma di euro 8.000,00 (ottomila/00) cui afferisce la causale "DSAI/22/2019/gas" e il codice tributo "787T". Non avendo, tuttavia, la Società prodotto, con la citata nota del 7 agosto 2019, documentazione volta a dimostrare la cessazione di tutte le condotte contestate nel termine previsto dalla determinazione DSAI/22/2019/gas, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
- 7. Con nota del 27 settembre 2019 (prot. Autorità 24583), il Responsabile del procedimento ha formulato alla Società una richiesta di informazioni finalizzata ad acquisire la documentazione attestante l'attuazione e il completamento da parte del personale reperibile addetto al servizio di pronto intervento gas dei piani formativi



effettuati nel rispetto della normativa tecnica di settore e della successiva prassi di riferimento (UNI11632:2016; UNI CEI EN ISO/IESC17024 e UNI/PDR39/2018) nonché documentazione attestante l'acquisizione da parte del citato personale della certificazione come addetti al servizio di pronto intervento gas rilasciata da un primario ente di certificazione. Con la medesima richiesta il Responsabile del procedimento ha comunicato alla Società la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento delle informazioni richieste e comunque non oltre il termine di 120 giorni dal ricevimento della nota del 27 settembre 2019, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3, del Regolamento Sanzioni.

- 8. Con nota della Società acquisita con prot. Autorità 881 del 13 gennaio 2020 (di seguito: nota del 13 gennaio 2020), ASPM ha riscontrato la citata richiesta di informazioni del 27 settembre 2019, comunicando, tra l'altro, di voler trasmettere la documentazione comprovante l'acquisizione da parte del personale della certificazione come addetti al servizio di pronto intervento gas entro il 31 marzo 2020;
- 9. Con nota del 3 febbraio 2020 (prot. Autorità 3620), il Responsabile del procedimento ha comunicato alla Società la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento della documentazione comprovante l'acquisizione da parte del personale di ASPM della certificazione come addetti al servizio di pronto intervento gas e comunque non oltre il termine di 120 giorni dal ricevimento della nota stessa, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3, del Regolamento Sanzioni.
- 10. Con nota del 27 maggio 2020 (acquisita con prot. Autorità 16833), la Società ha inviato ulteriore documentazione richiesta con la nota del 27 settembre 2019.
- 11. Con nota del 16 settembre 2020 (prot. Autorità 28999), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
- 12. Nel corso del presente procedimento la Società non ha presentato memorie difensive.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

## Contesto normativo

- 13. Ai sensi dell'articolo 14 della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 15 della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
  - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui la nomina del responsabile del pronto intervento (comma 1, lettera a); in particolare, il punto 5.1 delle Linee guida CIG 10 prescrive all'impresa di distribuzione di gas di individuare una persona fisica a cui affidare la gestione del pronto intervento formalizzando la nomina in forma scritta, mettendogli a disposizione le risorse umane, tecniche e logistiche necessarie alla struttura del pronto intervento e conferendogli i poteri necessari per gestirle;



- l'obbligo di comunicare in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione (comma 1, lettera g).

In relazione alle violazioni dell'articolo 14, comma 1, lettera a, della RQDG 14/19 e del punto 5.1 della Linee guida CIG 10 (violazioni sub i.)

- 14. La Società si è resa responsabile della violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a, della RQDG 14/19 nonché del punto 5.1 delle Linee guida CIG 10, per non aver ottemperato all'obbligo di formalizzare per iscritto la nomina del responsabile del pronto intervento. Nello specifico, la società non aveva individuato un'unica persona fisica a cui affidare la gestione del pronto intervento, in quanto, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva nonché dalla citata nota del 23 gennaio 2019, detta funzione veniva svolta a rotazione dal tecnico reperibile di turno (punto 11 della *check list* della verifica ispettiva di novembre 2018 e doc. 11a allegato, nonché nota del 23 gennaio 2019).
- 15. Tuttavia, con la citata nota del 7 agosto 2019, la Società ha dichiarato e documentato di aver nominato in forma scritta, in data 17 aprile 2019, un'unica persona fisica quale responsabile del pronto intervento e, pertanto, in merito a tale violazione, non permangono i presupposti per l'adozione di un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 della determinazione DSAI/22/2019/gas.
- 16. La Società si è resa, altresì, responsabile della violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a, della RQDG 14/19 nonché del punto 5.1 delle Linee guida CIG 10, in quanto non disponeva di adeguate risorse umane per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento. In particolare, ASPM impiegava per la reperibilità del servizio di pronto intervento gas il personale reperibile assegnato al settore della distribuzione dell'energia elettrica che, tuttavia, non era adeguatamente formato per il pronto intervento gas (doc. 3a allegato alla *check list* della verifica ispettiva di novembre 2018 e punto 1 e doc. 2 allegato alla *check list* della verifica ispettiva di ottobre 2018 nonché nota del 23 gennaio 2019).
- 17. Si prende atto che, con la nota del 7 agosto 2019, la Società ha in primo luogo precisato che, per quanto gli assistenti tecnici addetti al servizio di reperibilità del servizio di pronto intervento gas siano gli stessi impiegati anche per il settore della distribuzione dell'energia elettrica, quest'ultimi hanno un ruolo di coordinamento rispetto alle squadre operative che, invece, sono dedicate in maniera esclusiva ad uno dei settori.
- 18. Ad ogni modo, con la nota del 7 agosto 2019, la Società ha dichiarato e documentato di aver avviato, a partire da aprile 2019, per tutto il personale che espleta a turno il servizio di reperibilità tecnica di coordinamento un piano formativo finalizzato ad approfondire le conoscenze specifiche del settore della distribuzione del gas, riservandosi di far conseguire al citato personale, a valle



del completamento del predetto piano formativo, la certificazione come addetti al pronto intervento gas tramite un primario ente di certificazione. Si evidenzia, infine, che, con le note del 13 gennaio 2020, 27 maggio 2020 e 31 luglio 2020, la Società, anche in risposta alla richiesta di informazioni formulata in data 27 settembre 2019 dal Responsabile del procedimento, ha dichiarato e documentato l'acquisizione da parte del personale coinvolto nel servizio di pronto intervento gas delle certificazioni come "Addetto alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale" e "Operatore nel settore della distribuzione del gas naturale", rilasciate da un ente di certificazione, a seguito di un percorso formativo effettuato nel rispetto della normativa tecnica di settore e della successiva prassi di riferimento (UNI11632:2016; UNI CEI EN ISO/IESC17024 e UNI/PDR39/2018).

19. Pertanto, alla luce di quanto rappresentato e documentato dalla Società in merito a tale violazione, non permangono i presupposti per l'adozione di un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 della determinazione DSAI/22/2019/gas.

<u>In relazione alla violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g, della RQDG 14/19 (violazione sub ii.)</u>

- 20. La Società si è resa, altresì, responsabile della violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g, della RQDG 14/19, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non ha ottemperato all'obbligo di comunicare in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione, con ciò ponendosi in contrasto con il citato obbligo previsto dalla regolazione (punto 5 della *check list* e doc. 5a, 5b e 5c allegati).
- 21. In particolare, dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva (doc. 5b allegato alla *check list*), è emerso che la Società comunicava ai venditori, al momento della richiesta di accesso alla rete di distribuzione, le credenziali di accesso al portale utilizzato per la gestione delle attività commerciali, non anche il numero di pronto intervento, come invece richiesto dalla regolazione vigente. Infatti, come risulta anche dalle dichiarazioni della stessa Società rese in sede di verifica ispettiva, i venditori potevano visualizzare il numero di pronto intervento solo accedendo al citato portale attraverso la selezione, dal menu "Rete e Azienda", della voce "Sedi Operative" (punto 5 della *check list* e doc. 5c allegato).
- 22. Si evidenzia, inoltre, che non rileva quanto rappresentato dalla Società con la nota del 7 agosto 2019 a giustificazione della mancata comunicazione a uno specifico venditore del recapito telefonico per il servizio di pronto intervento, in quanto, come meglio sopra precisato, la contestazione in oggetto concerne la mancata comunicazione a tutti i venditori, al momento delle relative richieste di accesso alla rete di distribuzione, del recapito telefonico del servizio di pronto intervento.



- 23. Ad ogni modo si prende atto che la Società, con la nota del 7 agosto 2019 successivamente integrata con la nota del 31 luglio 2020, ha dichiarato e documentato che il recapito telefonico per il servizio di pronto intervento viene comunicato ai nuovi venditori al momento della richiesta di accesso alla rete di distribuzione e viene inoltre risegnalato, con cadenza annuale, a tutti i venditori per garantire una maggiore diffusione del dato.
- 24. Pertanto, in merito a tale violazione, non permangono i presupposti per l'adozione di un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 della determinazione DSAI/22/2019/gas.

## **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

- 25. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
  - L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
- 26. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della Società si è posta in contrasto con la regolazione del servizio di pronto intervento gas prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. Pertanto, la gravità delle violazioni deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalle disposizioni violate costituito dall'incolumità delle persone e delle cose. In merito a tale profilo, come evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie del presente procedimento, rileva la circostanza che tutte le violazioni contestate risultano essere cessate. In particolare, con riferimento alle violazioni sub i., con la citata nota del 7 agosto 2019, la Società ha dichiarato e documentato di aver provveduto a nominare in forma scritta, in data 17 aprile 2019, un'unica persona fisica quale responsabile del pronto intervento. Inoltre, con le note del 7 agosto 2019 e del 13 gennaio, 27 maggio e 31 luglio 2020, la Società ha dichiarato e documentato l'acquisizione da parte del personale coinvolto nel servizio di pronto intervento gas delle certificazioni come "Addetto alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale" e "Operatore nel settore della distribuzione del gas naturale", rilasciate da un ente di certificazione a seguito di un percorso formativo effettuato nel rispetto della normativa tecnica di settore e della successiva prassi di riferimento (UNI11632:2016; UNI CEI EN ISO/IESC17024 e UNI/PDR39/2018).
- 27. Quanto alla violazione *sub* ii., si prende atto che, con la nota del 7 agosto 2019 successivamente integrata con la nota del 31 luglio 2020, ASPM ha dichiarato e documentato che il recapito telefonico per il servizio di pronto intervento viene comunicato ai nuovi venditori al momento della richiesta di accesso alla rete di



- distribuzione ed inoltre viene risegnalato, con cadenza annuale, a tutti i venditori per garantire una maggiore diffusione del dato.
- 28. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e *della personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
- 29. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2018 la società ha realizzato un fatturato pari a euro 6.886.147,00 (seimilioniottocentottantaseimilacentoquarantasette/00).
- 30. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 18.000,00 (diciottomila/00). L'importo di euro 8.000,00 (ottomila/00), versato e imputato a pagamento della sanzione amministrativa correlata alla determinazione DSAI/22/2019/gas, varrà come anticipazione sul predetto ammontare

## **DELIBERA**

- 1. di accertare la violazione da parte di ASPM Soresina Servizi S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e g) della RQDG 14/19, nonché del punto 5.1 delle Linee guida CIG 10;
- 2. di irrogare nei confronti di ASPM Soresina Servizi S.r.l., ai sensi dell'art. 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 18.000,00 (diciottomila/00) dando atto che l'importo di euro 8.000,00 (ottomila/00), versato e imputato a pagamento della sanzione amministrativa correlata alla determinazione DSAI/22/2019/gas, vale come anticipazione sull'ammontare della sanzione medesima;
- 3. di ordinare a ASPM Soresina Servizi S.r.l. di pagare l'importo residuo della sanzione irrogata, pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
- 4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
- 5. di ordinare a ASPM Soresina Servizi S.r.l. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del



- documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
- 6. di notificare il presente provvedimento a ASPM Soresina Servizi S.r.l. (P. Iva 01300290192) mediante pec agli indirizzi soresinareti.protocollo@legalmail.it e aspm.distribuzionegas@legalmail.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 novembre 2020

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini